

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 18 del 10 aprile 2000, è stata abrogata dall'articolo 19, comma 2, lettera m) della legge regionale 14 marzo 2003, n. 7 (Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale).

Legge Regionale 5 aprile 2000, n. 10.

«Norme per il sostegno alla Associazione Fondazione “Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti”»

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

1. La Regione Campania intende favorire la ricomposizione dell'Orchestra Alessandro Scarlatti. A tal fine, interviene a sostegno della promozione di una Associazione o Fondazione - denominata Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti, costituita mediante accorpamento delle persone giuridiche sorte entro i due anni immediatamente successivi allo scioglimento dell'Orchestra Scarlatti.

Articolo 2

1. In relazione alle finalità previste dal precedente articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 2000 la Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente all'Associazione - Fondazione un contributo allo scopo di potenziare l'organizzazione e sostenere adeguatamente l'attività fino ad un massimo di cinquecento milioni.

2. Il contributo di cui al precedente comma deve essere destinato:

- a) alla promozione della formazione musicale ed artistica dei giovani ed a favorire la diffusione della cultura musicale incoraggiando lo studio dei relativi problemi;
- b) allo sviluppo dell'attività editoriale di iniziativa dell'Associazione - Fondazione;
- c) alla produzione di attività concertistica da realizzarsi in tutti i periodi dell'anno, quale efficace sostegno alle attività di promozione turistica e del tempo libero dei Comuni della Regione Campania che predispongono manifestazioni artistico culturali di particolare richiamo turistico;
- d) al pagamento di oneri derivanti dall'effettuazione di manifestazioni musicali, artistiche e di studio.

3. Almeno il 50% del contributo deve essere utilizzato per le attività specificate alle lettere "c" e "d".

Articolo 3

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare Permanente competente in materia, assegna all'Associazione - Fondazione che è tenuta a presentare domanda annuale corredata dal programma di attività e dalla previsione di spesa il contributo previsto per gli interventi di cui al precedente articolo 2.

Articolo 4

1. L'associazione - Fondazione Nuova Orchestra Scarlatti è obbligata a presentare alla Giunta regionale, presso il settore competente dell'Assessorato alla Cultura, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto relativo al programma di attività svolto con il contributo regionale ottenuto nell'anno precedente.

2. La Giunta regionale, in caso di difforme utilizzazione del contributo rispetto alle finalità di cui al precedente articolo 2, provvede al recupero totale o parziale delle somme erogate.

Giunta Regionale della Campania

Articolo 5

1. Alla determinazione del contributo si provvederà con la Legge di Bilancio.

Articolo 6

1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Losco

Testo Abrogato